



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

Parere n.141.11.09 prot .12151 del 31 luglio 2009 (Oggetto: Sanzioni amministrative – Sanzioni per l'addestramento, allenamento e gare di cani in periodi non previsti e/o in zone consentite)

**Sanzioni amministrative – Principio di tipicità e tassatività -Sanzioni per l'addestramento , allenamento e gare di cani in periodi non previsti e/o in zone non consentite - Si applica l'art. 32, comma 8, della L.r. n.33/1997.**

In assenza di specifiche disposizioni al riguardo, per il principio di tipicità e tassatività delle sanzioni amministrative le Ripartizioni faunistico - venatorie possono applicare a chi sta addestrando o allenando cani da caccia in periodi o in zone non previste dal calendario venatorio solo la sanzione prevista dall' art. 32, comma 8, della L.r. n.33/1997, che funziona quale disposizione di chiusura del sistema sanzionatorio previsto dalla stessa legge.

L.r. 1 settembre 1997, n.33  
L. 11 febbraio 1992, n.157  
L. 24 novembre 1981, n.689

